



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

CU n.53 del 1 Marzo 2022

Riunione del 16 febbraio 2022

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine       Componente

**29.21.22 procedimento disciplinare nei confronti di: Ginevra Alessandro**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

nel procedimento disciplinare a carico di:

**Ginevra ALESSANDRO** per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, c. 2, e 16 Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito di presentarsi alle convocazioni del sodalizio di appartenenza, con l'obbligo di esibire idonea certificazione medico sportiva secondo il vigente protocollo di prevenzione della diffusione del Covid-19 e per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva al fine del rilascio della certificazione attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica della pallavolo.

**OSSERVA**

Con esposto del 1/10/2021, la U.S. Comunità Gravina ASD, nella persona del Presidente pro tempore, denunciava alla Procura federale la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta signora Ginevra Alessandro la quale, benché regolarmente convocata per l'inizio dell'attività agonistica relativa all'anno 2021/2022 ed invitata a sottoporsi a visita medico sportiva, non aveva risposto alle convocazioni né si era presentata agli appuntamenti fissati per le visite mediche di rito. A sostegno delle proprie allegazioni, il sodalizio esponente produceva documentazione attestante l'avvenuta trasmissione della lettera raccomandata contenente i suddetti inviti.



L'Ufficio della Procura, acquisiti la predetta documentazione nonché l'integrazione documentale contenente il medesimo invito trasmesso dal sodalizio anche a mezzo posta elettronica ordinaria, ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierna incolpata, acquisita, infine, la memoria difensiva prodotta da parte di quest'ultima, deferiva la sig.ra Alessandro al Tribunale che deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, convocando la prevenuta per il giorno 16/2/2022.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Guarnaschelli, il quale chiedeva di dichiarare la piena responsabilità della tesserata concludendo per la comminazione di adeguata sanzione, mentre per l'incolpata presenziava, anch'egli in videoconferenza, l'avv. Luigi Cimino il quale, riportandosi alle conclusioni della propria memoria difensiva, rilevava in ogni caso come l'atleta non fosse stata convocata chiedendo, dunque, il non luogo a sanzione.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono documentalmente provate e la condotta contestata alla sig.ra Alessandro è stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento legittimando l'applicazione di idonea sanzione.

Tuttavia, prima di affrontare il merito della decisione, appare opportuno confutare la contraddittoria linea difensiva dell'atleta.

Nel testo della PEC di trasmissione della memoria difensiva così come in sede di discussione, il legale della sig.ra Alessandro nega che l'atleta abbia mai ricevuto la convocazione *de qua*.

Nel corpo della memoria difensiva, a firma del medesimo legale, si tenta, invece, di giustificare il ritardo nella consegna della documentazione medica a causa dell'emergenza epidemiologica allegando copia di documenti medici "*attestando che l'Atleta ne è venuta in possesso solo in data successiva alla convocazione*".

Tali affermazioni di portata ampiamente confessoria forniscono compiuta evidenza di come l'atleta fosse pienamente consapevole della convocazione e dell'invito a sottoporsi alla visita medica inoltrato dalla U.S. Comunità Gravina ASD.



In ogni caso, dalla documentazione allegata all'esposto da parte del denunciante, risulta come la lettera di convocazione sia stata correttamente spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo comunicato proprio dalla medesima atleta al sodalizio vincolante (e risultante dall'anagrafe FIPAV).

Il mancato recapito della missiva non può essere imputato al sodalizio quanto, in via esclusiva, all'atleta medesima.

Ad analoga conclusione si perviene anche in relazione all'ulteriore (ed ultroneo) invio della convocazione trasmesso dal sodalizio vincolante tramite posta elettronica ordinaria.

Poiché l'indirizzo di destinazione è il medesimo di quello comunicato proprio dalla sig.ra Alessandro in sede di compilazione della modulistica necessaria al tesseramento FIPAV, l'atleta non può validamente dolersi di un'eventuale mancata "lettura" della email.

Superata in tal senso l'eccezione preliminare, nel merito, la condotta della signora Alessandro merita un'emenda disciplinare.

Come più volte ripetuto dalla giurisprudenza degli Organi federali, lo status di atleta tesserato e vincolato impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità. Onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta medesimo.

Ne consegue che la volontà della sig.ra Alessandro di non rispondere alla convocazione per la ripresa degli allenamenti, di non presentarsi alla visita medica programmata dalla Società cui era vincolata né di far pervenire tempestivamente idonea documentazione medica deve essere sanzionata come da dispositivo

#### **PQM**

Il Tribunale delibera di sanzionare la tesserata Ginevra Alessandro con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 25 febbraio 2022

**F.to ILPRESIDENTE**  
**Avv. Massimo Rosi**

**Affissione all'Albo 1 Marzo 2022**